# SENATO DELLA REPUBBLICA

--- XI LEGISLATURA ----

# 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

# 22° RESOCONTO STENOGRAFICO

# SEDUTA DI MARTEDÌ 12 OTTOBRE 1993

# Presidenza del Vice Presidente FAVILLA

#### INDICE

# Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» (1528), approvato dalla Camera dei deputati

### (Discussione e approvazione)

Presidente	ssim
Brina, (PDS)	4
LEONARDI (DC)	5
PAINI (Lega Nord)	
	4, 5
RAVASIO (DC), relatore alla Commissione	2, 5
SACCONI, sottosegretario di Stato per il	
tesoro	5

22º RESOCONTO STEN. (12 ottobre 1993)

I lavori hanno inizio alle ore 17,10.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»(1528), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ravasio di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

RAVASIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, di iniziativa governativa, prevede l'istituzione di un Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato con lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli in circolazione.

Il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, che ha apportato modifiche al testo presentato dal Governo. La discussione più approfondita ha riguardato la natura giuridica del Fondo. La Commissione bilancio della Camera ha ritenuto, giustamente secondo il mio punto di vista, di semplificare le procedure di gestione del Fondo e di ricondurre la stessa nell'ambito dell'ordinaria attività del Ministero del Tesoro. In coerenza con detta impostazione il relatore del provvedimento, onorevole Tarabini, ha presentato una serie di emendamenti, di natura tecnica, condivisi dal Governo e approvati dalla Commissione.

Esaminando più nel dettaglio il provvedimento, sottolineo che l'articolo 1 introduce il principio secondo cui il prezzo dovuto per la vendita dei beni del patrimonio immobiliare o di partecipazione dello Stato possa essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli emessi dallo Stato medesimo. Molto opportunamente il comma 2 demanda ad apposito decreto del Ministro del tesoro la individuazione delle categorie di titoli che possono essere utilizzati per il pagamento e le modalità di computo degli stessi, tenuto conto della variabilità dei corsi dei titoli pubblici. È evidente che se il computo dei titoli fosse riferito al valore nominale e il costo fosse superiore alla pari, il cittadino avrebbe convenienza a vendere i titoli sul mercato e pagare il prezzo dovuto per l'acquisto in contanti. Viceversa nel caso opposto.

L'articolo 2 prevede la istituzione del Fondo, ne fissa gli obiettivi (riduzione della consistenza dei titoli di Stato in circolazione) e demanda l'amministrazione del Fondo stesso al Ministro del tesoro, in ciò coadiuvato da un comitato consultivo composto dal direttore generale del Tesoro, dal ragioniere generale dello Stato, dai direttori

22° RESOCONTO STEN. (12 ottobre 1993)

generali delle entrate e del territorio del Ministero delle finanze. La Commissione bilancio ha ritenuto di inserire nel comitato anche il direttore generale del Dipartimento del territorio, tenuto conto che gran parte dei proventi destinati ad alimentare il Fondo riverranno dalla alienazione di cespiti immobiliari dello Stato.

Il comma 3 fa obbligo al Ministro del tesoro di presentare annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo.

L'articolo 3 contiene l'elencazione dei conferimenti dovuti al Fondo. La Commissione bilancio della Camera ha aggiunto la lettera h) che si riferisce ai proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione. Il comma 2 prevede la istituzione di un nuovo capitolo dello stato di previsione dell'entrata, denominato «Somme da destinare all'ammortamento dei titoli di Stato».

L'articolo 4 fissa i criteri e le modalità per l'acquisto dei titoli di Stato. In particolare viene stabilito che le operazioni di acquisto devono essere effettuate in borsa o sul mercato telematico dei titoli di Stato, sia per il tramite della Banca d'Italia sia di altri intermediari abilitati. Il comma 3 prevede che le disponibilità liquide del Fondo, in attesa delle operazioni di acquisto dei titoli, affluiscano su un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Infine l'articolo 5 prescrive che i titoli di Stato conferiti al fondo o da esso acquistati debbano essere consegnati alla Direzione generale del Tesoro per il loro immediato annullamento.

Si è molto discusso in Commissione bilancio della Camera circa l'opportunità o meno della istituzione di un fondo per la riduzione della consistenza dei titoli in circolazione. Qualcuno ha eccepito che si poteva raggiungere lo stesso obiettivo utilizzando le nuove entrate per ridurre il saldo netto da finanziare e, conseguentemente, per contenere la quantità di titoli da emettere per la copertura del fabbisogno. È stato risposto che l'utilizzazione del Fondo offre un vantaggio aggiuntivo, rappresentato dalla possibilità di scegliere le categorie di titoli su cui concentrare questa operazione di drenaggio, realizzando in tal modo un obiettivo di razionalizzazione dei mercati finanziari e di orientamento del risparmio. La costituzione del Fondo offre in sostanza un grado di libertà in più, rappresentato dalla scelta dei titoli da eliminare.

Per opportuna informazione devo riferire che nel corso dell'audizione presso la Commissione bilancio della Camera il Ministro del tesoro ha prospettato anche una diversa funzione per il Fondo, che avrebbe potuto essere configurato come un vero e proprio «operatore sul mercato». In questa diversa accezione il Fondo «con un capitale di dotazione iniziale», per esempio acceso in valuta, sarebbe un soggetto con capitale proprio, «capace di indebitamento» e di operare sul mercato aperto, in grado di tentare di operare sulla struttura dei tassi onde commisurarla meglio alle esigenze della gestione del debito pubblico. Ma il Ministro stesso ha convenuto che tale configurazione del Fondo si differenzia notevolmente da quella delineata dal disegno di legge al nostro esame.

22° RESOCONTO STEN. (12 ottobre 1993)

Concludendo credo di poter esprimere un parere favorevole all'approvazione del provvedimento, così come pervenutoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ravasio per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

BRINA. Signor Presidente, confermiamo sul disegno di legge in esame l'apprezzamento che già abbiamo manifestato presso l'altro ramo del Parlamento. Mentre sempre più forte si fa avvertire l'esigenza di contenere il disavanzo pubblico e di porre un argine alla crescita dell'indebitamento, con il provvedimento in titolo si offre lo strumento per commutare i titoli di Stato in partecipazioni azionarie, per trasferire cioè il risparmio dal debito pubblico verso il comparto produttivo e patrimoniale.

I meriti del provvedimento però non si fermano solo a questo. Se opportunamente applicato, infatti, esso potrà anche offrire ai piccoli risparmiatori il mezzo per affacciarsi al mercato azionario, per accedere a quella parte del patrimonio pubblico che intendiamo privatizzare. Mi piace sottolinearlo proprio in questi giorni in cui sono più che mai forti le discussioni sulle *public companies*.

Mi sembra allora che con il disegno di legge n. 1528 si possa prospettare una forma originale per la privatizzazione delle aziende pubbliche conferendo all'operazione, peraltro, anche un contenuto di socializzazione.

Chi come noi ha sempre sostenuto che non aveva senso trasferire le grandi aziende di Stato nelle mani di poche famiglie non può che compiacersi per le opportunità che questo provvedimento presenta, anche se sono ben consapevole che il modo in cui la gestione del Fondo verrà concretamente a configurarsi non è stato ancora assolutamente definito.

Abbiamo allora tra le mani uno strumento empirico, forse rozzo e sicuramente ancora monco, ma al di là di questo le sue potenzialità vanno guardate con favore e da ciò deriva il nostro apprezzamento sul disegno di legge in discussione.

PAINI. Signor Presidente, intervengo brevemente per ricordare che il mio Gruppo parlamentare, in occasione dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, si è espresso favorevolmente; la stessa posizione assumerà adesso il Gruppo della Lega Nord in questa Commissione. Anche se nutriamo qualche perplessità circa l'affluenza al Fondo dei conferimenti previsti al comma 1 dell'articolo 3 (a nostro avviso ottimistica), consideriamo meritoria l'iniziativa di ridurre comunque lo *stock* del debito pubblico. Pertanto, nell'augurarmi che il provvedimento in esame raggiunga risultati concreti e positivi nella direzione che si prefigge, preannucio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.

PICCOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per preannunziare il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista sul provvedimento in esame. Tuttavia, a mio avviso, 22º RESOCONTO STEN. (12 ottobre 1993)

dovrebbe essere più appropriatamente specificata la funzione del Fondo, modificando il comma 2 dell'articolo 2, al fine di evitare che in futuro possa essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti ed indicati dal relatore e dal rappresentante del Governo.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Senatore Piccolo, dal combinato disposto degli articoli del provvedimento in esame è chiara la funzione del Fondo. L'unica attività consentita è quella dell'acquisto di titoli di Stato.

PICCOLO. È questa una limitazione che deve essere specificata.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Come ho già detto, si evince dal combinato disposto degli articoli del provvedimento.

LEONARDI. Signor Presidente, anche il Gruppo della Democrazia cristiana darà il proprio voto favorevole sul provvedimento in esame in quanto ne condivide la sostanza e l'impostazione. Forse il disegno di legge presenta ancora degli aspetti che dovrebbero essere meglio definiti ma, a nostro avviso, è assolutamente condivisibile la finalità a cui è destinata l'istituzione del Fondo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RAVASIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per dire al collega Piccolo (che ha sollevato una questione che poteva avere una certa rilevanza) che la Camera dei deputati ha apportato una serie di correzioni che evitano per il futuro un uso difforme del Fondo rispetto a quanto è stato previsto. Ricordo anche che presso l'altro ramo del Parlamento si è discusso a lungo dibattuto sulla natura giuridica del Fondo e alla fine si è ritenuto di ricondurre la gestione del Fondo stesso nell'ambito dell'ordinaria attività del Ministero del tesoro. Pertanto il comma 2 dell'articolo 2 prevede che, nell'amministrazione del Fondo, il Ministro del tesoro sia coadiuvato da un comitato consultivo composto dal direttore generale del Tesoro, dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze e dal direttore generale del territorio del Ministero delle finanze. Comunque si tratta di una gestione amministrativa molto rigorosa. Quindi, senatore Piccolo, il testo del provvedimento che ci è stato trasmesso dalla Camera persegue la finalità che lei ha indicato.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare che il provvedimento in esamc è finalizzato all'obiettivo che il ricavato delle dismissioni dei beni pubblici sia utilizzato per la riduzione dello stock del debito pubblico accumulato e non per coprire il fabbisogno corrente. Certamente in questo caso non si fa come coloro che, poichè hanno freddo, bruciano i

6ª COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (12 ottobre 1993)

propri mobili nel caminetto, restando alla fine senza questi ultimi e al freddo.

Per questi motivi, signor Presidente, mi auguro che gli onorevoli senatori approvino senza modifiche ed all'unanimità il provvedimento in esame.

PRESIDENTE Prima di passare all'esame degli articoli comunico che le Commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> hanno espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

(Regolazione delle vendite di attività e beni dello Stato)

- 1. Il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti, può essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato.
- 2. Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, le categorie di titoli di Stato di cui al comma 1 e le modalità di computo degli stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto.

# È approvato.

### Art. 2.

(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)

- 1. È istituito, presso la Direzione generale del tesoro, il «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
- 2. Nell'amministrazione del Fondo il Ministro del tesoro è coadiuvato da un comitato consultivo composto:
  - a) dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede;
  - b) dal Ragioniere generale dello Stato;
- c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze;
- d) dal Direttore generale del territorio del Ministero delle finanze.
- 3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo.

## È approvato.

22° RESOCONTO STEN. (12 ottobre 1993)

#### Art. 3.

#### (Conferimenti al Fondo)

- 1. Sono conferiti al Fondo:
  - a) i titoli di Stato di cui all'articolo 1, comma 1;
  - b) gli altri proventi di cui all'articolo 1, comma 1;
- c) i dividendi dovuti allo Stato da parte delle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici di cui al capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
- d) gli utili che gli enti pubblici sono tenuti a versare al Tesoro dello Stato in base a disposizioni normative o statutarie;
- e) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;
  - f) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero del tesoro;
- g) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;
- h) i proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.
- 2. Il controvalore dei titoli di Stato, nonchè le somme e i proventi di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere iscritti in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, denominato «Somme da destinare all'ammortamento dei titoli di Stato».
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

# È approvato.

#### Art. 4.

## (Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato)

- 1. I proventi, i dividendi, gli utili, il gettito e le assegnazioni di cui all'articolo 3 sono interamente impiegati dal Fondo nell'acquisto di titoli di Stato.
- 2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate in borsa o sul mercato telematico dei titoli di Stato, per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati ad operare su tali mercati.
- 3. Le disponibilità liquide del Fondo sono tenute, per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di acquisto di cui al comma 1, presso la Tesoreria centrale dello Stato in apposito conto corrente infruttifero.

### È approvato.

6<sup>a</sup> Commissione

22° RESOCONTO STEN. (12 ottobre 1993)

# Art. 5.

(Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo)

1. I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati e devono essere consegnati alla Direzione generale del tesoro che provvede al loro annullamento.

# È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

# È approvato.

I lavori terminano alla ore 17,30.

#### SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOIT.SSA MARISA NUDDA